

**SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
CRITERI DI AMMISSIONE /NON AMMISSIONE
ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO D'ISTRUZIONE**

PREREQUISITI

1. Aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
2. non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998, ossia l'esclusione dallo scrutinio finale;
3. aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'Invalsi (il cui voto non influisce sul voto finale a conclusione dell'esame).

CRITERI DI VALUTAZIONE

Il Consiglio di Classe valuta preliminarmente il processo di maturazione di ciascun alunno nell'apprendimento:

- 1) **considerandone la situazione di partenza, tenendo conto in particolare:**
 - **di situazioni certificate di disturbi specifici di apprendimento;**
 - **di condizioni soggettive o fattori specifici che possano aver determinato rallentamenti o difficoltà nell'acquisizione di conoscenze e abilità;**
- 2) **considerandone l'andamento nel corso dell'anno, tenendo conto:**
 - ✓ **della costanza dell'impegno e dello sforzo nell'affrontare il lavoro a scuola e a casa;**
 - ✓ **delle risposte positive agli stimoli e ai supporti individualizzati ricevuti;**
 - ✓ **dell'assunzione di comportamenti responsabili verso i doveri scolastici.**

La valutazione è espressa da ciascun docente con riferimento agli obiettivi di apprendimento (conoscenze e abilità) stabiliti per gli alunni.

Il giudizio di non ammissione all'esame di Stato è espresso a maggioranza dal Consiglio di Classe nei seguenti casi:

- **valutazione non positiva dell'andamento triennale degli apprendimenti dell'alunno;**
- **complessiva insufficiente maturazione del processo di apprendimento dell'alunno, verificata dal mancato raggiungimento degli obiettivi educativo/didattici, la cui gravità, anche a seguito di specifiche strategie attivate, a giudizio del Consiglio di classe, sia tale da non consentire l'ammissione all'esame di Stato.**
- **valutazione finale non sufficiente del processo formativo attestata dal mancato raggiungimento degli obiettivi educativo-didattici prefissati, con un numero di almeno 5 insufficienze riportate, in particolare nelle discipline oggetto di rilevazioni nazionali e oggetto delle prove scritte all'Esame conclusivo.**

Nell'assunzione motivata della propria delibera il Consiglio di Classe verifica e tiene conto della

presenza delle seguenti condizioni:

- ✓ **analisi e monitoraggio della situazione dell'alunno effettuate dal Consiglio di Classe nelle riunioni periodiche;**
- ✓ **coinvolgimento della famiglia durante l'anno scolastico attraverso varie modalità (colloqui, comunicazioni scritte, incontri programmati,);**

In caso di voti insufficienti sarà compito del Consiglio di Classe valutare l'ammissione o la non ammissione all'Esame di Stato sulla base dei seguenti criteri:

- ✓ **qualora l'alunno/a presenti da 1 (una) a 4 (quattro) materie insufficienti;**
- ✓ **se si sono registrati dei miglioramenti rispetto alle condizioni di partenza;**

- ✓ se si è registrato un continuo impegno dell'alunno per raggiungere gli obiettivi minimi;
- ✓ l'andamento delle attività di recupero proposte;
- ✓ in sede di scrutinio finale l'alunno che arrivi con delle insufficienze può essere ammesso alle prove d'esame se non ha più di:
 - ✓ a) quattro(4) 5;
 - ✓ b) due(2) 4;
 - ✓ c) un(1) 4 e due(2) 5;
- ✓ l'alunno/a NON è in nessun caso ammesso alla classe successiva o all'Esame di stato, qualora presenti cinque(5) o più materie insufficienti;
- ✓ la non ammissione è disposta anche se ad uno o più punti precedenti si aggiunga un eccessivo numero di assenze che abbia inficiato i processi di apprendimento/insegnamento.

IL GIUDIZIO DI AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO

Il GIUDIZIO di ammissione all'esame di Stato è **ESPRESSO IN DECIMI** e deve tener conto dell'intero triennio. Può anche essere inferiore a sei/decimi.

Il voto di ammissione che si esprime considerando il percorso scolastico compiuto dall'allievo nella scuola secondaria di 1° grado, facendo riferimento alla media dei voti reali (con le insufficienze) dello scrutinio finale della prima, della seconda e della terza classe (recuperare le medie degli anni pregressi nel Registro dei verbali).

Al triennio sarà dato un peso diverso a seconda dell'annualità; il VOTO DI AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO scaturirà:

- per il 50% dalla media tra la media finale del primo anno (classe 1[^]) e la media finale del secondo anno (classe 2[^]), calcolata senza arrotondamenti;
- per il 50% dalla media finale del terzo anno (classe 3[^]) calcolata senza arrotondamenti;
- la media finale sarà arrotondata all'unità superiore se a partire da 0, 50;
- il consiglio di classe, in presenza, nel corso del terzo anno della Scuola Sec. di I grado, di atteggiamenti positivi dell'alunno verso lo studio, in presenza di impegno e attiva partecipazione alle attività scolastica, possono valutare di incrementare di un voto, rispetto alla media aritmetica, il giudizio di ammissione all'Esame di Stato.